



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

H:\Silvia\SCUOLA\CCR\regolamento ccr 2017def.docx

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Sommario

Art. 1 – Istituzione	2
Art. 2 – Finalità	2
Art. 3 – Obiettivi	2
Art. 4 – Requisiti di eleggibilità e durata in carica	3
Art. 5 – Costituzione e funzionamento del CCR	3
Art. 6 – Sedute del CCR.....	3
Art. 7 – Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi	3
Art. 8 – Seggi elettorali	3
Art. 9 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	4
Art. 10 – Elezione del Sindaco dei Ragazzi.....	4
Art. 11 – Proclamazione del Sindaco dei Ragazzi	4
Art. 12 – Nomina del Vicesindaco e della Giunta dei Ragazzi	4
Art. 13 – Compiti del Sindaco dei Ragazzi	4
Art. 14 – Compiti della Giunta Comunale dei Ragazzi	5
Art. 15 – Surroga.....	5

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 28.07.2017

Art. 1 – Istituzione

1. Il Comune di San Rocco al Porto istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) come organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia e alla partecipazione.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è un luogo dove bambini e ragazzi si riuniscono per confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole, esprimere le loro opinioni.
3. Nel CCR bambini e ragazzi possono elaborare proposte per migliorare il paese in cui vivono, collaborare a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercare soluzioni a problemi che li riguardano.
4. Il CCR sarà, inoltre, strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei bambini e dei ragazzi.
5. L'esperienza sarà condotta con la collaborazione delle scuole in quanto:
 - la scuola è un punto di riferimento di tutti i bambini e i ragazzi;
 - nella scuola è più facile lo scambio di idee tra elettori e rappresentanti;
 - la scuola ha un ruolo importante nell'educare ad occuparsi delle problematiche del territorio.
6. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 – Finalità

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha le seguenti finalità:
 - a) **Promozione della partecipazione.** Partecipazione intesa come gestione diretta di alcuni momenti e come consultazione realizzata attraverso la raccolta di informazioni, aspettative o bisogni percepiti e su progetti che si intendono realizzare.
 - b) **Esercizio concreto della democrazia e della cittadinanza attiva,** gestito attraverso il confronto e il dialogo con i coetanei e la comunità per accrescere nei bambini/ragazzi il senso di appartenenza al proprio contesto. Prendere decisioni, analizzare problemi e individuarne soluzioni, verificare le priorità sulla base dei bisogni, rendicontare circa i risultati ottenuti, sperimentare i meccanismi che stanno alla base del governo di un paese, costituiscono le modalità attraverso le quali esercitare la propria cittadinanza.
 - c) **Promozione di una nuova sensibilizzazione circa i Diritti dei bambini e dei ragazzi,** in modo da stimolare negli adulti una maggiore consapevolezza circa i presupposti che stanno alla base delle politiche territoriali rivolte ai più piccoli, favorendo lo sviluppo di una "comunità educativa". Si tratta di far crescere la cultura che riconosce bambini e ragazzi come soggetti portatori di interessi da ascoltare, legittimare e accogliere.

Art. 3 – Obiettivi

1. L'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) Acquisire le conoscenze di base sull'ordinamento politico e sul sistema amministrativo del proprio Comune attraverso il confronto diretto con i servizi;
 - b) Creare relazioni di confronto e collaborazione fra i ragazzi tra di loro e fra ragazzi e adulti basate su problemi reali per individuare soluzioni condivise;
 - c) Attivare processi di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione sociale intesa come l'"occuparsi" della cosa pubblica;

- d) Sostenere la formazione civica nella scuola per integrare i percorsi curricolari con le attività proposte.
- e) Coinvolgere bambini e ragazzi circa interventi di progettazione sulla realtà urbana.

Art. 4 – Requisiti di eleggibilità e durata in carica

1. Il CCR dura in carica un anno dal suo insediamento che avverrà nel mese di ottobre di ogni anno.
2. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni delle classi 4^e e 5^e della scuola Primaria e delle classi 1^e- 2^e- 3^e della scuola Secondaria di primo grado di San Rocco al Porto, purché residenti nel Comune di San Rocco al Porto.

Art. 5 – Costituzione e funzionamento del CCR

1. Il CCR:
 - a) è costituito da 3 rappresentanti per classe di cui al comma 2 del precedente art. 4;
 - b) è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi;
 - c) ha funzioni propositive e consultive ed adotta decisioni in riferimento alle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile;
 - d) può formulare al Sindaco del Comune proposte, richieste e pareri.
2. Le decisioni prese dal CCR non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, ma la medesima si impegna a prendere seriamente in considerazione tali decisioni.
3. Le decisioni di cui al precedente comma, sono verbalizzate da due rappresentanti nominati dalla Commissione Comunale Scuola che assistono alla seduta e sottopongono le istanze all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà rispondere, per iscritto o con altre modalità, illustrando la prassi che si intende seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 6 – Sedute del CCR

1. Le sedute del CCR sono pubbliche.
2. Il CCR dovrà riunirsi almeno 3 volte durante l'anno del suo mandato.
3. La sede del CCR è il Municipio - Sala Consiliare. Le sue sedute possono anche svolgersi in altri luoghi a seguito di particolari necessità.

Art. 7 – Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il CCR si occupa di:
 - ambiente;
 - sport e tempo libero;
 - cultura e spettacolo;
 - istruzione.

Art. 8 – Seggi elettorali

1. Tra la fine di settembre e la prima quindicina di ottobre di ogni anno, ogni singola istituzione scolastica provvederà a costituire un seggio elettorale che sarà composto da due scrutatori ed un presidente individuati tra gli studenti. Assumerà le funzioni di segretario dei seggi costituiti un delegato della Commissione Comunale Scuola

Art. 9 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) tra la fine di settembre e la prima quindicina di ottobre nomina del seggio elettorale ed elezioni dei componenti il Consiglio dei Ragazzi attraverso votazioni da effettuarsi tra tutti gli scolari e gli studenti appartenenti alle classi interessate;
 - b) ogni classe eleggerà 3 Consiglieri;
 - c) ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza nell'ambito dei candidati della sua classe;
 - d) la votazione è segreta;
 - e) sono proclamati Consiglieri coloro i quali avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato Consigliere il candidato di maggiore età;
 - f) le elezioni saranno organizzate in modo tale che ogni sezione interessata abbia almeno un Consigliere rappresentante;
 - g) i risultati delle elezioni saranno consegnati alla Commissione Comunale Scuola appena terminate le procedure di rito;
 - h) il Sindaco del Comune di San Rocco al Porto pubblica e proclama, entro sette giorni dal ricevimento dei risultati, gli eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - i) il Sindaco del Comune di San Rocco al Porto convoca, entro 10 giorni dalla proclamazione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi per l'insediamento dell'organismo consiliare giovanile, per l'elezione del Sindaco dei Ragazzi e la nomina degli Assessori dei Ragazzi.

Art. 10 – Elezione del Sindaco dei Ragazzi

1. Nella prima seduta, il Consigliere anziano (colui che ha ricevuto il maggior numero di voti) assumerà la presidenza dell'assemblea per le procedure di elezione del Sindaco dei Ragazzi;
2. Si procede alla elezione del Sindaco dei Ragazzi scelto tra tutti i Consiglieri eletti, con votazione segreta dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori,
3. Può essere eletto Sindaco dei ragazzi, di norma, uno studente della scuola Secondaria di primo grado;
4. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere una sola preferenza;
5. Sarà proclamato Sindaco il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di preferenze si effettuerà una votazione di ballottaggio.

Art. 11 – Proclamazione del Sindaco dei Ragazzi

1. La proclamazione del neo-eletto sarà effettuata dal Sindaco del Comune di San Rocco al Porto.

Art. 12 – Nomina del Vicesindaco e della Giunta dei Ragazzi

1. Il neo eletto Sindaco dei Ragazzi nomina, scegliendolo tra gli eletti della scuola Primaria di primo grado, un Vicesindaco, che costituisce uno dei quattro Assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi nomina, scegliendoli tra i Consiglieri eletti, quattro Assessori (tra i quali il Vicesindaco) che comporranno la Giunta dei Ragazzi, assegnando loro le deleghe di assessorato.

Art. 13 – Compiti del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio stesso, di convocare e presiedere la Giunta dei Ragazzi.
2. La carica di Sindaco non potrà essere svolta più di una volta.
3. In caso di impedimento, dimissioni o decadenza, il Sindaco dei Ragazzi è sostituito dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni o la decadenza del Sindaco dei Ragazzi non comportano lo scioglimento del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 14 – Compiti della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. La Giunta dei Ragazzi dovrà preparare gli Ordini del Giorno da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Alle sedute della Giunta parteciperà, con compiti di verbalizzatore, un rappresentante della Commissione Comunale Scuola.
2. La Giunta dei Ragazzi si riunirà in un locale messo a disposizione dalla scuola o dall'Amministrazione comunale.
3. La Giunta dei Ragazzi potrà avvalersi del supporto di consulenti e tecnici.

Art. 15 – Surroga

1. Nel corso del mandato il Sindaco dei Ragazzi potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti con i primi dei non eletti per tipo di scuola e classe.